

COMUNE DI PONTASSIEVE

**CAPITOLATO DESCRITTIVO
PRESTAZIONALE**

**PER L'APPALTO TRIENNALE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA**

**di locali e immobili di proprietà dell'Ente
riservato alle cooperative sociali di tipo B e
consorzi di tipo C
finalizzato all'inserimento di soggetti
svantaggiati**

Sommario

Sommario.....	2
ART 1.-OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	3
ART 3.DURATA DELL'APPALTO.....	3
ART 4.PERIODO DI PROVA.....	3
ART 5.SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE.....	4
ART 6.CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTA.....	4
ART 7.ADEGUAMENTO DEI PREZZI.....	4
ART 8.GARANZIA DI ESECUZIONE.....	4
ART 9.SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART 10.DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.....	5
ART 11.VARIANTI AL CONTRATTO	5
ART 12.INTERVENTI STRAORDINARI SU RICHIESTA	5
ART 13.- ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	6
ART 14. - RACCOLTA RIFIUTI	
ART. 15 - RAPPORTI TRA AGGIUDICATARIO E AMMINISTRAZIONE.....	6
ART 16.SUPERVISORE DELL'AGGIUDICATARIO.....	6
ART 17.CONTROLLO E VIGILANZA.....	
ART 18.MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART 19.OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AI SENSI DELLA L. 381/1991.....	8
ART 20.REQUISITI DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 21. ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA, DEL SUO PERSONALE E DEL LAVORO	8
ART 22.OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO – PREVIDENZA -ASSICURAZIONI	9
ART 23.OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
ART 24.ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
ART 25.RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	11
ART 26. RISPETTO ACCORDO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE.....	12
ART 27.DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE.....	12
ART 28.SCIOPERI.....	13
ART 29.VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO.....	13
ART 30.VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	
ART 31.PAGAMENTI.....	16
ART 32.ONERI FISCALI.....	19
ART 33.NORME DI RINVIO.....	19

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di pulizia di locali ed immobili del Comune di Pontassieve, descritti nel capitolato tecnico, da effettuarsi sugli immobili destinati prevalentemente ad uso ufficio e finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 381/1991.
2. Ai fini del presente capitolato e di tutta la documentazione sono adottati indifferentemente i termini Cooperativa aggiudicataria, Ditta, Aggiudicatario ecc... riferendosi in tal modo - appunto - a tale tipologia di aggiudicatario.
3. Gli Enti committenti sono indicati altresì: committente, ente, amministrazione appaltante.
4. Sono compresi nel presente appalto:
 - la manodopera;
 - la fornitura di tutti i materiali di 1^a qualità occorrenti per lo svolgimento del servizio quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, detersivi, deodoranti, disinfettanti, cere, sacchetti per raccogliere immondizie ed attrezzi quali scope, stracci, ecc.
 - la fornitura del materiale di consumo igienico-sanitario;
 - la fornitura dei prodotti di consumo a rifornimento dei servizi igienici, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, carta igienica, asciugamani, salviette e saponi liquidi e solidi;
 - la raccolta differenziata dei rifiuti solidi di tipo urbano in conformità alla legislazione vigente e il conferimento, in sacchi impermeabili chiusi e sigillati, nelle apposite aree o cassonetti pubblici di raccolta e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio a regola d'arte.

Art. 2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute nel capitolato tecnico specifico e negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia, dagli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia anche se Soci di Cooperative.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà la durata di tre anni dal 01/06/2018 al 31/05/2021, dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del committente qualora, alla scadenza dei tre mesi del periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato dello stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.
2. L'amministrazione appaltante si riserva di consegnare il servizio anche in pendenza della stipula della convenzione, a seguito del provvedimento di aggiudicazione.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova copertura. La proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dalla Stazione Appaltante, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.

Art. 4 PERIODO DI PROVA

1. L'ente si riserva la facoltà di rendere definitiva l'aggiudicazione del servizio, in seguito ad accertato buon esito, dopo tre mesi dall'inizio dello stesso, considerando detti mesi quale periodo di prova. In caso di

esito negativo, l'aggiudicazione verrà revocata e il committente potrà recedere dal contratto senza altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. Inoltre, in caso di recesso dal contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'aggiudicatario rimane impegnato ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, che verrà individuato ricorrendo al concorrente successivamente classificato nella graduatoria della gara d'appalto svolta.

2. L'aggiudicatario avrà diritto solo al pagamento del compenso per il periodo di prova e per le operazioni realmente eseguite.

Art. 5 SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Successivamente all'approvazione dell'aggiudicazione da parte del Centro Unico Appalti, l'Ente provvederà a stipulare con l'aggiudicatario apposita convenzione redatta secondo gli schemi approvati dalla Delibera del C.R.T. n. 335 del 10.11.1998 e s.m.i., opportunamente aggiornati, che regolerà i rapporti fra l'aggiudicatario e l'amministrazione appaltante. Il rifiuto o ritardo nella firma della convenzione costituiranno inadempienza da parte dell'aggiudicatario e comporteranno l'automatico incameramento, della cauzione provvisoria.

2. La convenzione dovrà essere sottoscritta dalle parti, con spese a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 6 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTA

1. Il corrispettivo dell'appalto annuale sarà quello previsto dalla relativa convenzione e derivante dall'importo offerto in sede di gara, oltre ad IVA nella misura di legge.

2. Il valore complessivo del servizio per la durata di 3 anni è pari a Euro 197.364,76 (I.V.A. esclusa) di cui euro 192.286,44 quale importo soggetto a ribasso ed euro 5.078,32 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo è calcolato con riferimento ai valori approvati con D.M. 2 ottobre 2013 - Determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali

3. La tariffa oraria omnicomprensiva posta a base d'asta è di € 16,80 per operai di secondo livello ed € 17,59 per operai di terzo livello + IVA 22% ed oneri della sicurezza esclusi.

L'importo triennale posto a base d'asta di Euro 192.286,44 (I.V.A. esclusa) è stato stimato sulla base di un monte annuo di 3.609 ore.

4. L'ente valuterà l'anomalia delle offerte nelle quali il costo del lavoro sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. delle Cooperative sociali, dai contratti integrativi territoriali e dalle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali.

Art. 7 ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. I prezzi offerti saranno sottoposti a revisione al rialzo o al ribasso su richiesta scritta della ditta appaltatrice o su iniziativa dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 nonché delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei contratti pubblici.

Tale revisione è ammessa a partire dal secondo anno di fornitura con riferimento alla data di stipulazione del contratto e non ha efficacia retroattiva.

2. Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il C.D. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

3. La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta all'Amministrazione Comunale mediante PEC o lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno cui si riferisce la revisione.

4. L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.

Art. 8 GARANZIA DI ESECUZIONE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti l'appalto, l'aggiudicataria dovrà provvedere al versamento di una cauzione definitiva come previsto dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

2. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

Art. 10 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende nei limiti fissati dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 11 VARIANTI AL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 12 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto tenendo conto che in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 1 e 2, alle stesse condizioni previste dal contratto.

5. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere ad una nuova procedura di affidamento del servizio per gli stabili non compresi nel capitolato tecnico senza obbligo alcuno nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 12 INTERVENTI STRAORDINARI SU RICHIESTA

1. Entro il 5% dell'importo contrattuale, L'Ente si riserva di richiedere l'esecuzione di interventi straordinari di pulizia (ad esempio in occasione di apertura di nuove strutture, in occasione di interventi di manutenzione straordinari o in occasione di eventi tipo mostre, fiere, convegni etc.).
2. Dette prestazioni sono richieste dal Responsabile del contratto e confermate sulla base di specifico preventivo, contenente la quantificazione oraria delle prestazioni, le modalità ed i tempi di esecuzione, applicando le stesse tariffe orarie di cui all'aggiudicazione dell'appalto.
3. Tali prestazioni rientreranno nel corrispettivo dell'appalto, relativamente al monte ore indicato dall'offerente in sede di offerta, le ore eccedenti saranno finanziate e liquidate dall'ente committente con separati atti.

Art. 13 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione mette a disposizione gratuitamente per l'espletamento del servizio:
 - acqua ed elettricità necessarie;
 - locali necessari per l'attività di ripostiglio per l'organizzazione del servizio
2. L'Ente si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicatario i locali destinati a spogliatoio e a deposito di materiali ed attrezzature nei limiti delle proprie disponibilità riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali stessi, delle attrezzature e dei materiali custoditi. L'appaltatore è comunque responsabile dei locali assegnati a tal fine.

ART. 14 RACCOLTA RIFIUTI

Al termine del servizio i rifiuti devono essere trasportati, divisi seguendo il criterio differenziato in uso, nelle apposite aree di raccolta o nei cassonetti pubblici di raccolta messi a disposizione della Stazione Appaltante. In nessun caso i rifiuti prodotti potranno venire abbandonati all'interno dell'amministrazione Comunale.

Art. 15 RAPPORTI TRA AGGIUDICATARIO E AMMINISTRAZIONE

1. I rapporti tra amministrazione appaltante e aggiudicatario saranno curati per l'Amministrazione dal Responsabile dell'Ente del contratto (di seguito indicato anche "Responsabile dell'Ente") e per la cooperativa da un Responsabile del coordinamento del Servizio.
2. Il Responsabile individuato dalla ditta si dovrà occupare sia del coordinamento di tutto il programma operativo sia dell'inserimento dei soggetti svantaggiati.
3. L'aggiudicatario dovrà anche individuare un supervisore del servizio, che dovrà essere reperibile nell'intero arco di tempo in cui si svolgono le pulizie.

Art. 16 SUPERVISORE DELL'AGGIUDICATARIO

1. Il supervisore del servizio di pulizia avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio .
2. Nel caso di urgenti necessità, il Responsabile dell'aggiudicatario o suo delegato si riserva la facoltà di utilizzare, in caso di impossibilità del supervisore, gli operatori presenti distaccandoli dal normale servizio.

Art. 17 CONTROLLO E VIGILANZA

1. Il committente provvederà periodicamente, tramite il proprio Responsabile dell'Ente del contratto, al controllo e alla vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti; lo stesso provvederà a verificare il rispetto da parte della ditta aggiudicatario di quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, segnalando eventuali inadempienze al responsabile della ditta o suo delegato, ed eventuali prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario che si rendessero necessarie.

Art. 18 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire distintamente per ogni presidio, avvalendosi della propria organizzazione d'impresa, con la propria attrezzatura, nelle tipologie e frequenze indicate nel capitolato tecnico, ed alle condizioni generali e particolari previste nel presente capitolato, il servizio di pulizia e le eventuali prestazioni di pulizia straordinaria comunque richieste, in orari tali da non disturbare il normale svolgimento delle attività lavorative degli uffici o dei servizi.
2. Esso si impegna pertanto ad osservare tassativamente sia gli orari disposti, le frequenze, le modalità, i termini e le condizioni previste nel capitolato tecnico e di quanto concordato con il Responsabile dell'Ente del contratto.
3. Nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione nonché alla natura, alla superficie ed alle caratteristiche dei locali, delle aree e degli oggetti da pulire.
4. Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito con la massima accuratezza. Nella esecuzione del servizio la ditta si atterrà alle seguenti modalità:
 - a) L'orario di esecuzione dei servizi di pulizia dovrà articolarsi nell'arco di tempo compreso fra le ore 7 e le ore 21. L'esatta determinazione dell'orario di esecuzione verrà fissata tenendo conto delle esigenze dell'ente ed, in via subordinata, della ditta appaltatrice.
 - b) Le pulizie periodiche dovranno essere eseguite, a richiesta nei tempi e con le modalità tecniche di volta in volta indicate dal Responsabile dell'Ente dell'ente. Ai fini del piano di intervento, la ditta appaltatrice dovrà sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Ente appaltante lo schema di lavoro con il numero di operatori necessari per l'esecuzione del servizio, indicandone la presumibile durata ed i mezzi tecnici eventualmente occorrenti. Tali prestazioni dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto.
5. Il contenuto delle operazioni di pulizia di ciascun presidio è specificato nel capitolato tecnico.
6. Le pulizie dovranno essere eseguite in modo tale da ottenere il miglior risultato.
7. La ditta dovrà eseguire il servizio con idonee attrezzature moderne ed efficienti perfettamente rispondenti alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a tal proposito si precisa che le macchine e gli attrezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati delle certificazioni previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, nonché tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. La ditta impiegherà inoltre esclusivamente prodotti di prima qualità, di facile uso, di odore gradevole, ad azione rapida senza la possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igienico organizzative e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'U.E. relativamente a "etichettatura", "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso". Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria. I prodotti e le attrezzature utilizzate per il servizio dovranno essere chiusi in appositi armadietti lontano dalla portata degli estranei.
8. La ditta sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
9. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla ditta per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno della ditta stessa. Prima dell'inizio del servizio ed ad ogni variazione durante l'esecuzione dello stesso, la ditta dovrà consegnare al Responsabile dell'Ente dell'ente le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare.
10. Il committente si riserva comunque la facoltà di chiedere la sostituzione di quei prodotti che non dovesse ritenere idonei con l'eventuale indicazione del prodotto da utilizzare.

Art. 19 OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AI SENSI DELLA L. 381/1991

1. La ditta a seguito di aggiudicazione si assume l'obbligo di mantenere in servizio i soggetti svantaggiati individuati dall'ente, nella percentuale indicata, per tutta la durata del contratto e in caso di cessazione del rapporto di lavoro dei medesimi (dimissioni, ecc) a sostituirli con altrettanti soggetti svantaggiati segnalati dall'ente attraverso i suoi incaricati. Nello sviluppo del progetto è clausola fondamentale il recupero e l'inserimento lavorativo di ciascun soggetto svantaggiato

2. La Cooperativa Sociale affidataria si impegna inoltre:

- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/91;

- ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e/o soci volontari, in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività.

- a nominare un Responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, comunicandone immediatamente l'eventuale sostituzione per ragioni operative;

- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;

- ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

- ad assicurare lo svolgimento del servizio da parte de soggetti svantaggiati inseriti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose;

- a garantire sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di persone a tempo pieno o più soggetti a part-time, indicati dall'Ente ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91 per l'intera durata della convenzione;

- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge 196/2003 e s.m.i.;

- a trasmettere all'ente ogni anno ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;

3. La cooperativa è tenuta agli obblighi specificatamente previsti dalla Legge n. 381/1991 ed è tenuta, laddove le condizioni di fatto dovessero modificarsi in violazione delle disposizioni di legge, a dare pronto avviso all'ente entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto modificativo. A tal fine la Società Cooperativa si obbliga a mantenere invariata la percentuale minima (30%) di lavoratori svantaggiati per tutta la durata della convenzione.

Art. 20 REQUISITI DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Per l'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.

2. Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere professionalmente qualificato e aggiornato sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

3. L'appaltatore dovrà garantire che i propri operatori si atterrano a tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e che si uniformeranno a tutte le norme di carattere generale emanate dal committente per il proprio personale.

4. L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire all'Ente un elenco nominativo dei propri dipendenti con indicazione di qualifiche, livello retributivo, mansioni ed estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, nonché delle ore per il personale part-time ed il termine per il personale a tempo determinato. Per l'eventuale personale straniero dovrà essere prodotta un'attestazione di regolare permesso di soggiorno – o altra documentazione prevista dalla legge – e di comprensione della lingua italiana. L'appaltatore dovrà mantenere costantemente aggiornato tale elenco trasmettendo eventuale variazioni all'ente interessato entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 21 ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA, DEL SUO PERSONALE E DEL LAVORO

1. La ditta aggiudicataria del servizio organizzerà i mezzi necessari allo stesso a sua cura e spese, assumendone la gestione, fornendo i materiali (compresi i prodotti di consumo, i sacchetti di plastica, i sacchi grandi di idoneo spessore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ecc.), la mano d'opera, l'organizzazione tecnica e manageriale.
2. Il personale incaricato, regolarmente assunto dalla ditta, dovrà indossare una divisa consona all'ambiente con in evidenza il marchio della ditta stessa e sarà tenuto a mostrare su semplice richiesta la tessera personale di riconoscimento. Le spese per la divisa, tessera e distintivo ed ogni altra affine o conseguente all'organizzazione, sono a completo carico della ditta aggiudicataria.
3. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata al Responsabile dell'Ente.
4. L'impresa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri addetti nelle fasce orarie stabilite utilizzando sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze del personale che consentano la verifica dell'orario di servizio di tutti gli addetti e a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli strumenti per il relativo controllo.
5. Il personale nell'espletamento delle proprie mansioni dovrà tenere un contegno serio e corretto, di assoluta fiducia e provata onestà, moralità e riservatezza.
6. La ditta affidataria si impegna a richiamare ovvero, se lo ritiene necessario, a sostituire i dipendenti che non tengono una condotta irreprensibile oppure che si dimostrano non idonei a svolgere le mansioni richieste.
7. In tal senso le eventuali segnalazioni o richieste di controllo ispettivo da parte dell'Amministrazione dovranno essere prese in carico dall'aggiudicatario.
8. Ogni onere derivante dalla necessità di incremento, sostituzione o altro, conseguente a malattia, ferie, infortuni o eventuali periodi di più intenso lavoro resta ad esclusivo carico della ditta in quanto già compreso nel prezzo di aggiudicazione.
9. E' fatto divieto ai dipendenti aprire cassetti ed armadi, maneggiare carte, usare il telefono, diffondere notizie di contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni;
10. il personale dipendente dell'appaltatore dovrà economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua e spengere le luci non necessarie.

Art. 22 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO – PREVIDENZA -ASSICURAZIONE

1. L'appaltatore dovrà assicurare ed applicare integralmente nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del Settore e negli accordi Regionali integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge l'appalto e comunque corrispondere al personale addetto al servizio, una retribuzione complessiva di fatto non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
2. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione ecc.). L'appaltatore è tenuto altresì al pagamento puntuale dei contributi messi a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di vario genere, ecc.).
3. Tutti gli obblighi e gli oneri sopra citati sono a carico dell'aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente Amministrazione con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

Art. 23 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA.

1. La ditta aggiudicataria assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.
2. In particolare la cooperativa è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e nel Documento di Valutazione dei Rischi del committente.
3. Dovrà inoltre ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, dotando il personale di indumenti idonei e dei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 24 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.

1. Tutto il personale addetto dovrà aver effettuato apposita formazione nell'ambito della sicurezza con specifico riferimento a quanto concernente l'attività lavorativa riferita all'oggetto dell'appalto.
2. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all'ente che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. L'ente si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
3. All'aggiudicatario sarà richiesta evidenza del puntuale rispetto dei principali obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 sia a livello documentale che gestionale (DVR, nomine del RSPP e degli addetti all'emergenza, al pronto soccorso, all'antincendio, elezione RLS e relativa comunicazione ad INAIL, effettiva esecuzione dell'attività di formazione obbligatoria dei lavoratori e, specificatamente, del RSPP, del RLS, degli addetti alle squadre antincendio, PS ed emergenza).
4. Saranno fornite all'aggiudicatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
5. Al fine di garantire efficacia ai datori di lavoro nelle attività di:
 - cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, e sull'informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva.

Il committente, promuove l'attività di cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

6. Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria è tenuta, tramite un proprio incaricato, ad effettuare un incontro con il Responsabile dell'Ente dell'Amministrazione in data da concordare fra le parti al fine dell'acquisizione delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui i lavoratori sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività svolta.
7. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà procedere in collaborazione con il committente, ad un'attenta visita delle aree oggetto del servizio, al fine di prendere atto dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti ed individuare le più idonee misure di prevenzione e protezione oltre che dell'opportuna istruzione ed addestramento del personale adibito al servizio.
8. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'ente che delle autorità.
9. Il verbale di coordinamento sicurezza committente-appaltatore ed il DUVRI saranno allegati alla convenzione e tale documento sarà eventualmente adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e

forniture.

10. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso e, nello specifico, in relazione alle attività di informazione, formazione, e delle attività organizzativo gestionali da adottarsi ai fini della riduzione delle interferenze e per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, ammonta per il Comune di Pontassieve ad € 5.078,32 per tutta la durata dell'appalto.

Art. 25 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. La ditta aggiudicataria è responsabile della condotta del servizio e delle opere nei riguardi della sicurezza, del DUVRI e della loro esecuzione in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato e delle direttive impartite dai Responsabili competenti dei vari Presidi dell'Ente;

2. Se si verificassero dei danni a cose, persone o animali e fossero state trascurate le prescrizioni necessarie, la cooperativa sarà ritenuta responsabile, tanto in via civile che penale, nel più largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e responsabilità l'Ente e sarà tenuta al risarcimento del danno.

3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere per qualsiasi causa all'aggiudicatario ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato nel corrispettivo del contratto.

4. L'aggiudicatario risponde pienamente per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al committente per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, tenendo quindi sollevata e indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa che al riguardo le venisse mossa.

5. L'aggiudicatario infine è responsabile del buon andamento del lavoro a lui affidato e delle passività cui l'Ente dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente a lui ed al personale da lui dipendente.

6. A tale proposito la ditta, qualora non ne fosse già in possesso, dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia a beneficio dell'Ente

- per i danni comunque derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale, con massimale non inferiore ad €. 1.500.000,00 per sinistro;
- per la responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore ad €. 1.500.000,00 per sinistro;

E consegnare all'Ente copia delle predette polizze, prima della stipula della convenzione.

7. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell'Ente beneficiario. La polizza dovrà garantire l'Ente anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte dell'appaltatore di norme di legge e/o di sicurezza.

Art. 26 RISPETTO ACCORDO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto e salvaguardia dell'occupazione, previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative.

2. La ditta aggiudicataria è obbligata all'assunzione del personale impiegato nella gestione dell'appalto cessato ed a riconoscere allo stesso, ed all'eventuale personale integrativo occupato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti leggi, dal CCNL delle cooperative Sociali d'Inserimento lavorativo (Cooperative Sociali di tipo B) e condizioni normative, nonché economiche, non inferiori a quelle risultanti dai rispettivi contratti individuali e comunque non inferiori ai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

3. La ditta subentrante s' impegna inoltre a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamento, decessi. Si ribadisce

che al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'AVCP ora ANAC in materia (da ultimo: pareri sulla normativa 18 Luglio 2013 n.39, 13 Luglio 2013 n. 25, 13 marzo 2013 nn. 19 e 20 – parere precontenzioso 23 Aprile 2013 n. 63), in riferimento ai vigenti contratti d'appalto. L' Appaltatore si impegna, pertanto, ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice destinato al servizio oggetto dell'appalto, nel rispetto degli obblighi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria.

4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo legittima l'Amministrazione Aggiudicatrice alla risoluzione immediata del contratto di appalto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento di danni o di indennizzi. E' fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell'Appaltatore dal personale.

Art. 27 DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE

1. La ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante la seguente documentazione:

- dati anagrafici e recapito telefonico del Responsabile del coordinamento del Servizio, che si dovrà occupare sia del coordinamento di tutto il programma operativo sia dell'inserimento dei soggetti svantaggiati;
- dati anagrafici e recapito telefonico del dipendente designato come supervisore interno, che dovrà essere reperibile il quale dovrà essere reperibile durante le fasce orarie di espletamento del servizio e che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere riguardo all'espletamento del servizio
- elenco nominativi degli addetti impiegati nel servizio (anche del personale impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea degli addetti ai lavori), indicando i dati anagrafici di ciascuno, le sedi assegnate per la pulizia, il numero delle ore lavorative (da ora a ora) per ogni singola sede oltretutto la qualifica o livello professionale. L'elenco dovrà essere aggiornato ad ogni variazione del personale. Dovrà inoltre comunicare gli estremi posizione INAIL e INPS di ciascun dipendente e di ciascun socio lavoratore.
- l'elenco del personale di sostegno;
- dati anagrafici e recapito telefonico del Responsabile della sicurezza per quanto attiene all'appalto in questione.
- copia delle polizze assicurative RCT ed RCO;
- DUVRI (Documento unico di Valutazione dei rischi)

2. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà a insindacabile giudizio dell'Ente l'applicazione della penale di cui allo schema di contratto .

Art. 28 SCIOPERI

1. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

2. In caso di scioperi la ditta è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, garantendo per quanto possibile lo svolgimento dei servizi minimi indispensabili. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'appaltatore verranno detratti dal corrispettivo contrattuale ovvero trasformati in prestazioni previo accordo tra le parti.

Art. 29 VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO

- 1) Per procedere alla verifica di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) la ditta dovrà effettuare attività di autocontrollo sui servizi oggetto dell'appalto con le metodiche proposte nell'offerta tecnica;
 - b) l'appaltatore dovrà trasferire periodicamente i *risultati dell'autocontrollo*, in occasione dell'invio della fattura riepilogativa dei servizi svolti nel periodo in esame, assieme al *Riepilogo sull'attività svolta nel periodo*, previsto al successivo art.30;
 - c) il Responsabile dell'Ente, sulla base dell'analisi della documentazione presentata dall'appaltatore (*Riepilogo sull'attività svolta e risultati dell'autocontrollo*) ed in relazione ai risultati ottenuti dai controlli effettuati in proprio, provvederà ad effettuare la verifica di regolare esecuzione.
- 2) Nel caso di verifica positiva, il Responsabile dell'Ente trasmetterà al responsabile del servizio l'autorizzazione alla liquidazione della fattura, che di norma avverrà nei termini indicati nello schema della convenzione.
- 3) Nell'ipotesi che dalla documentazione disponibile e dai controlli eseguiti in proprio, si evidenzi per il periodo in esame il non rispetto delle condizioni contrattuali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: non rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione dei servizi, carenza del personale stabilito, comportamento scorretto, etc.) il Responsabile dell'Ente potrà richiedere chiarimenti per iscritto (lettera/fax/e-mail) che la ditta dovrà fornire sempre per iscritto, nel termine ultimativo di 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta.
- 4) Nell'ipotesi che i chiarimenti non vengano forniti nei tempi prescritti o siano ritenuti insufficienti a chiarire il comportamento tenuto, nel periodo preso in esame, il Responsabile dell'Ente motiverà formalizzando con specifico verbale, firmato per presa visione dal Responsabile dell'appaltatore, la verifica negativa sul periodo in questione.
- 5) La verifica negativa potrà determinare, a seconda della gravità delle disfunzioni avvenute nel periodo preso in esame l'applicazione di penali, nella misura prevista dalla convenzione da applicare in riduzione sul canone mensile del periodo in esame o per quello successivo, oppure tramite escussione di parte della cauzione definitiva e ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto.
- 6) L'attività di verifica da parte del Responsabile dell'Ente sarà particolarmente attenta nel periodo di prova. Al termine del periodo di prova, il Responsabile dell'Ente predisporrà una relazione sull'intero periodo, sottoscritta per presa visione dalla cooperativa, esprimendo giudizio ampio e motivato sui servizi espletati nel periodo di prova. In caso di parere negativo l'amministrazione potrà decidere di recedere unilateralmente dal contratto ed affidare il servizio al successivo operatore economico classificato nella gara per l'affidamento del presente appalto.

Art. 30 VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. AUTOCONTROLLO:

- a) Al fine di verificare il rispetto costante dei livelli qualitativi prescritti per la pulizia dei locali, la fornitura e consegna dei prodotti per l'igiene personale nonché lo svolgimento delle attività relative ai servizi di pulizia periodica, la ditta dovrà attivare ed utilizzare il sistema di autocontrollo proposto nell'offerta tecnica relativamente alle metodiche di intervento.
- b) I risultati dell'autocontrollo così effettuato dovranno essere inoltrati al Responsabile dell'Ente unitamente al riepilogo sull'attività svolta nel periodo di riferimento.

2. CONTROLLI:

- a) Il Responsabile dell'Ente si riserva il diritto di effettuare con proprio personale, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli al fine di verificare l'esatto adempimento previsto in relazione alle prestazioni indicate nel presente Capitolato e/o proposte nell'offerta tecnica presentata in gara.
- b) Qualora nel corso dei controlli vengano rilevate aree che denotano uno stato di carenza del

servizio di pulizia verranno richiesti immediatamente dal Responsabile della ditta o suo delegato interventi di ripristino per riportare il livello di pulizia conforme alla tipologia prevista nei termini previsti dal presente capitolato. Di tali interventi dovrà essere fatta menzione nel riepilogo sull'attività svolta nel periodo.

- c) I controlli si riferiranno alla verifica degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi effettuati secondo i seguenti criteri generali:
- 1) Rispetto delle norme igieniche;
 - 2) Esecuzione delle attività richieste;
 - 3) Tempi di intervento e di esecuzione;
 - 4) Prodotti utilizzati rispettanti le caratteristiche richieste/offerte;
 - 5) Rifornimento dei punti di destinazione.

3) MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI:

- a) I controlli saranno diversificati a seconda della tipologia di interventi.
- b) I controlli avverranno in maniera continua da parte del Responsabile dell'Ente o suo delegato. Nel caso di non conformità, fatta salva l'applicazione delle penali al momento della Verifica di regolare esecuzione prevista al precedente articolo 29 e l'eventuale intervento di "ripristino o adeguamento", il Responsabile dell'Ente provvederà a contattare il Responsabile della ditta, il quale dovrà tempestivamente attivarsi per la soluzione definitiva del problema.
- c) Al termine dell'esecuzione delle operazioni di carattere periodico, la ditta dovrà redigere un *Riepilogo delle attività svolte* che dovrà essere consegnato al Responsabile dell'Ente, il quale effettuerà i controlli relativi alla regolare esecuzione dei servizi prestati nelle modalità sopra richiamate.
- d) E' altresì facoltà e diritto dell'Amministrazione eseguire accertamenti in contraddittorio ed in qualunque momento sui prodotti, attrezzature e macchinari impiegati per il servizio al fine di verificare la rispondenza a quanto dichiarato nell'offerta tecnica in riferimento alla tipologia del prodotto, modalità di conservazione e impiego, ecc.. Qualora l'appaltatore non si presenti al contraddittorio attivato con preavviso scritto (lettera/fax/e-mail) di due giorni, s'intenderà implicitamente accettato quando verrà verbalizzato dal Responsabile dell'Ente .
- e) Il Responsabile dell'Ente potrà inoltre accertare in qualsiasi momento l'applicazione da parte dei dipendenti dell'appaltatore delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità dell'appaltatore in merito all'inosservanza delle medesime.

Art. 31 PAGAMENTI

1) Le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere fatturate con cadenza mensile sulla base dell'importo offerto in sede di gara. Con tale corrispettivo la ditta s'intenderà compensata di ogni suo avere nei confronti del Comune. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse; un eventuale ritardo nel pagamento non darà comunque titolo alla ditta per opposizioni penali né la esonera dai propri obblighi. Tale termine sarà comunque sospeso qualora pervengano al Responsabile dell'Ente segnalazioni sulla mancata o carente esecuzione del servizio e la sospensione durerà finché non sarà risolto il problema.

2) Alle fatture dovranno essere allegare, per ciascun periodo di riferimento, i risultati delle verifiche di autocontrollo sul livello di pulizia dei locali, svolte dalla ditta, nonché il Riepilogo delle attività svolte relativamente alle prestazioni a carattere periodico.

3) Non si potrà procedere al pagamento in mancanza dell'esito positivo del DURC.

4) La ditta dovrà inoltre assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.10, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

5) Gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere trasmessi, all'Amministrazione

entro sette giorni dalla accensione congiuntamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

6) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ciascuna transazione relativa al presente appalto deve riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Art. 32 ONERI FISCALI

1. Farà carico all'ente unicamente l'imposta su valore aggiunto (I.V.A.) nella misura vigente tempo per tempo.

Art. 33 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia.

2. Dovranno essere tenute presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro, nonché quanto previsto da ogni fonte normativa in materia di lavoro in quanto applicabile.

3. La semplice partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

4. Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato, il contraente avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore e che possano essere emanate durante lo svolgimento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio in oggetto.